

LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2015 N. 20
MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO

(Bollettino Ufficiale n. 21, del 02.12.2015)

Art. 1

(Misura incentivante la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati) (2)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni concorrono al sistema gestionale di ambito versando alla Regione 5,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato residuo, eccedente la percentuale del 35 per cento in peso rispetto al totale del rifiuto prodotto per l'annualità di riferimento.

2. La misura di cui al comma 1 è applicata annualmente secondo indirizzi e specifiche modalità operative definiti dalla Giunta regionale.

3. Le risorse derivanti annualmente dall'applicazione della misura di cui al comma 1 confluiscono nel bilancio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata.

4. Il mancato versamento dell'onere di cui al comma 1 nel termine stabilito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2 determina l'esclusione dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.

5. La misura di cui al comma 1 trova applicazione a decorrere dall'anno 2022 sui dati dell'anno precedente.

Art. 2

(Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti) (3)

(Omissis)

Art. 3

(Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi) (4)

(Omissis)

Art. 4

(Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio) (5)

(Omissis)

Art. 5

(Sostituzione dell' articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))

1. L'articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 16

(Quota di gettito per programmi ambientali)

1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.

2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in

discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile.

3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 10 per cento alla realizzazione di programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni ed individuati da Regione, province e Città metropolitana, secondo modalità e tempistiche definite con atto della Giunta regionale.

Art. 6

(Modifica all' articolo 24 della l.r. 12/2015)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 12/2015, è inserito il seguente :

“ 2 bis. Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020. ”.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 1/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a)” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a)” sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Città metropolitana e le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila. ”.

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“ e bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall'articolo 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi. ”.

5. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 5. Le determinazioni del Comitato d'ambito vengono assunte con l'applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province e Città metropolitana, con ripartizione basata sulla base della popolazione residente. ”.

6. L'articolo 21 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 21

(Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei

rifiuti)

1. Sono istituite presso la Regione:

a) la Consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti promotori il referendum sull'acqua, delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti.

2. La Consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nei Piani d'ambito.

3. La Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nel Piano d'ambito.

4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la durata, la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo.

6. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale. ”.

Art. 8

(Esenzione dal tributo di cui alla l.r. 23/2007) (1)

1. (Omissis)

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Relativamente all'anno 2016 i risultati di riciclaggio di cui all'articolo 1 sono valutati con riferimento esclusivamente all'ultimo quadrimestre.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per l'anno finanziario 2015, mediante l'utilizzo dello stanziamento di euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, disponibile all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 4.201 "Interventi nel settore dell'ambiente";

- per gli esercizi successivi si provvede con gli introiti derivanti dalla presente legge da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata U.P.B. 3.1.2 (Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti) del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all' U.P.B. 4.201 "Interventi nel settore dell'ambiente".

Note

(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile

2016, n. 6.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

(3) Articolo abrogato dall'art. 52 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

(4) Articolo abrogato dall'art. 52 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

(5) Articolo abrogato dall'art. 52 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.